



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Appalti

Via Dogana n. 8 – 38122 Trento

T +39 0461 496444

F +39 0461 496422

pec serv.appalti@pec.provincia.tn.it@ serv.appalti@provincia.tn.itweb www.appalti.provincia.tn.it**Gara telematica n.: 88492**

Numero di protocollo associato al documento come metadata (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COMPRENSIVA DEGLI IMPIANTI E DELLE STRUTTURE E DIREZIONE DEI LAVORI AFFERENTI ALLA RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO ACQUATICO E POLIFUNZIONALE RENDENA IN CONFORMITA' AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI IN MATERIA DI EDILIZIA COSÌ COME APPROVATO DAL D.M. 11 OTTOBRE 2017 IN G.U. SERIE GENERALE N. 259 DEL 6 NOVEMBRE 2017.

RETTIFICA E SOSTITUZIONE DELL'ALLEGATO "PARAMETRI CRITERI VALUTAZIONE OFFERTA", NOTA DI CHIARIMENTI E PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Con riferimento alla procedura di gara di cui in oggetto, a seguito di quanto comunicato dall'ente delegante Comune di Spiazzo, si provvede a pubblicare il documento "parametri criteri valutazione dell'offerta" aggiornato, il quale sostituisce il precedente.

Si rende, inoltre, noto che la stazione appaltante ha disposto la **proroga della data di scadenza** per la presentazione delle offerte - originariamente prevista per il giorno 20 febbraio 2020 - al giorno

10 marzo 2020 ore 12:00

Contestualmente si forniscono di seguito le seguenti risposte ai quesiti formulati dagli operatori economici:

Quesito n. 1:

“per la partecipazione alla gara si chiede se è necessario che tutti i componenti del R.T.P. siano registrati al sistema e-procurement della provincia di Trento o se è sufficiente che lo sia la capogruppo”

Quesito n. 2:

“intendiamo partecipare alla procedura di gara in qualità di capogruppo in un RTP da costituire tra noi e una società con sede <estera>. Siamo a chiedere se è necessario che, oltre alla capogruppo, sia iscritta anche l'impresa mandante alla piattaforma Mercurio”

Risposta

Per la partecipazione alla gara non è necessario che tutti i componenti del raggruppamento siano registrati al sistema, essendo sufficiente l'iscrizione da parte della mandataria o di altra impresa mandante

Quesito n. 3:

“nell'ambito della gara in oggetto, in riferimento al punto G.2 del disciplinare di gara Requisiti di capacità economica finanziaria: Fatturato globale per servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria ed altri servizi tecnici di cui all'art. 16 del Regolamento della L.P. 26/93, realizzato nei migliori 5 esercizi degli ultimi dieci esercizi approvati antecedenti l'anno di pubblicazione del bando, per un importo almeno pari a tre (3) volte quello a base d'asta e, pertanto, pari almeno a 878.460,45 Euro si chiede di chiarire la modalità di calcolo dell'importo, in particolare se debba essere dedotto dalla somma o dalla media dei migliori cinque esercizi degli ultimi dieci.”

Risposta:

Con riferimento al requisito del fatturato globale per incarichi espletati, s'intende la somma, ossia il fatturato almeno pari all'importo complessivo di 878.460,45 Euro, indicato nel disciplinare di gara, ottenuto sommando il fatturato dei migliori cinque esercizi fra gli ultimi dieci.

Quesito n. 4:

“Con il presente siamo a chiedere è possibile, per la parte relativa all'offerta tecnica della lunghezza di max 30 cartelle, trasformare alcune delle pagine A4 in A3 di ugual misura (ad esempio, 10 A4 farli corrispondere a 5 A3)”

Risposta:

Si informa che in data odierna è stato pubblicato il documento aggiornato “parametri criteri valutazione dell'offerta”, il quale precisa il formato ammesso (A4). Resta inteso che differenti formati sono ammessi, qualora corrispondenti (ad es. 15 cartelle in A3 anziché 30 cartelle in A4)

Quesito n. 5:

“Considerata la vostra risposta di data 24/01/2020, quesito n. 2, nella quale riconoscete la validità in relazione al presente bando delle Linee Guida ANAC riportanti gli “indirizzi generali sull'affidamento dei Servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria”, troviamo una palese contraddizione contenuta nel documento “parametri e criteri di valutazione delle offerte”, nel quale paradossalmente viene precisato, in relazione all'elemento “professionalità e adeguatezza dell'offerta” che pesa ben 30 punti su 100 nella valutazione complessiva, come “Per quanto riguarda la documentazione di cui al punto 1), si precisa che i due progetti proposti dovranno tassativamente riguardare opere di ristrutturazione e/o restauro di patrimonio edilizio esistente e riferirsi esclusivamente a destinazione funzionale sport (campi sportivi all'aperto e coperto, palestre, piscine, stadi, palasport), pena l'attribuzione di un punteggio pari a 0 (zero) per tutto l'elemento PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA.” Visto e considerato infatti il paragrafo VI punto 1.1, lettera a) e il paragrafo V punto 1 delle Linee guida n.1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, risulta palesemente irragionevole la restrizione sopra imposta, che di fatto rende impossibile la partecipazione alla stragrande maggioranza dei professionisti anche specializzati in impianti natatori, in ragione delle seguenti considerazioni: 1. È richiesto ai fini della valutazione che il concorrente

presenti “la documentazione descrittiva e grafica/fotografica di due incarichi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali”.2. È palese oltre che pacifico e sancito da ampia giurisprudenza come spetti al concorrente, una volta accertato di avere il possesso dei requisiti di partecipazione, valutare quali progetti ritiene essere qualificabili come affini a quelli oggetto dell'affidamento, rimandando alla commissione tecnica il giudizio sulla qualità delle proposte presentate. Infatti, il concorrente potrebbe ritenere più affine la costruzione di una piscina all'interno di un nuovo complesso ricettivo piuttosto che la ristrutturazione di un campo da tennis all'aperto o il restauro (?) di un bocciodromo esistente, che paradossalmente otterrebbero un punteggio superiore a zero secondo quanto stabilito dai parametri definiti dalla documentazione di gara;3. Come stabilito dalla Delibera ANAC n. 1142 del 12 dicembre 2018, non vi deve essere commistione tra i requisiti soggettivi di partecipazione relativi alla capacità tecnico-professionale dell'operatore e i criteri oggettivi di valutazione dell'offerta. Infatti, laddove un concorrente abbia ai requisiti di progettazione rispettando le richieste minime previste dal bando, tale idoneità non deve nuovamente essere messa in discussione in sede di valutazione delle offerte. Tale principio viene apertamente violato per quanto attiene la valutazione delle offerte dato che azzerando il punteggio del criterio “professionalità e adeguatezza dell'offerta” di fatto la partecipazione è inutile anche per un professionista che avesse realizzato venti nuovi impianti natatori e avesse parimenti ristrutturato edifici non di ambito sportivo negli ultimi dieci anni. Ci si chiede quale sia l'interesse della stazione appaltante (stante anche il principio indiscusso del favor participationis) a restringere in modo così marcato il novero dei concorrenti che possano credibilmente superare i settanta punti su cento;4. Visionato il progetto preliminare inizialmente mancante nella documentazione di gara, da esso si evince come non sia richiesta particolare esperienza specifica nella ristrutturazione di impianti sportivi, mentre è evidente la necessità di avere specifica competenza nella progettazione e direzione dei lavori di piscine. Ritiene la stazione appaltante che avere progettato e diretto i lavori di nuove piscine richieda professionalità e competenza inferiori a quelle necessarie per restaurarle o ristrutturarle? Inoltre, ritiene la stazione appaltante che la ricerca di soluzioni per valorizzare la qualità architettonica dell'edificio possano essere apportate solo da professionisti che abbiano lavorato nell'ambito degli impianti sportivi? Chiediamo l'invio di una risposta con urgenza dato che l'interesse alla partecipazione permane ma la presentazione dei progetti affini risulterebbe inadeguata laddove non venisse eliminata la restrizione in merito ai progetti da proporre.”

Risposta:

Si rinvia al documento “parametri criteri valutazione dell'offerta” - dove si evidenziano le modifiche apportate - aggiornato e ripubblicato in data odierna

Si provvede a pubblicare la presente nota sul sito internet istituzionale e sulla piattaforma SAP-SRM (nella sezione “Dati generali – Informazioni acquirente”).



IL DIRIGENTE

- dott. Paolo Fontana -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

RP / CAS

Responsabile del procedimento: dott. Carloalberto Siciliano